

STATUTO

INFORMARE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINA DI GIOIOSA IONICA RC VIA MONTEZEMOLO SNC

Numero REA: RC - 179385

Codice fiscale: 90021200804

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2024 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA	
SOCIALE DENOMINATA	
"INFORMARE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
Articolo 1 - Denominazione	Allegato "B" N.12651 Repertorio N.8082 Raccolta
1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al	
Decreto Legislativo n.112/2017 (Disciplina dell'impresa	
sociale) una Impresa sociale sotto forma di società a	
responsabilità limitata, denominata "INFORMARE S.R.L.	
IMPRESA SOCIALE".	
1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza	
è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
La società è un'impresa sociale con forma giuridica di	
s.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale	
un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di	
lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
sociale, ex art.5 Dlgs 117/2017.	
La società adotta norme statutarie volte a garantire una	
gestione, responsabile, trasparente e coerente con il	
proprio movente ideale, che vuole porre, alla base delle	
proprie attività formative e di ricerca, così come del	
proprio funzionamento, la visione della formazione	
professionale e lavorativa in generale, per la quale la	
costruzione del bene comune richiede l'impegno delle persone	
e delle imprese a produrre congiuntamente valore umano,	
sociale ed economico.	

	Articolo 2 - Oggetto	
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di	
	lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alla loro attività così come previsto dall'art. 3 ed art. 5	
	comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 112/2017.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato	
	d.lgs 112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e	
	principale:	
	lettera d) educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e	
	successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	

	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da	
	altri enti del Terzo settore;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 del D. Lgs 112/2017;	
	- Erogazione di corsi di formazione professionale ed	
	interventi formativi, finanziati ed autofinanziati,	
	finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e	
	pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, al	
	primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla	
	riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e	
	al perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro,	
	imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo	
	diplomati, neo laureti e di tutte le categorie svantaggiate	
	per tramite anche della formazione professionale continua e	
	superiore;	
	- Organizzazione e tenuta di corsi di perfezionamento o	
	master post laurea, rivolti a giovani in possesso della	
	laurea di primo livello.	
	- promozione di formazione, sicurezza sul lavoro,	
	sorveglianza sanitaria, certificazioni di qualità,	

	attestazioni soa, servizi di consulenza aziendale,	
	orientamento professionale e intermediazione al lavoro.	
	- promozione della crescita professionale dei giovani	
	disoccupati e inoccupati.	
	- Favorire la riqualificazione, l'aggiornamento, la	
	specializzazione e il perfezionamento della forza lavoro al	
	fine di ridurre il rischio di fuoriuscita dal sistema	
	produttivo e agevolarne il reinserimento.	
	- Promozione di formazione professionale di base post	
	obbligo formativo, con rilascio di attestato di qualifica	
	rivolta a giovani in cerca di prima occupazione o che	
	abbiano perso il lavoro.	
	- Promozione della formazione professionale con rilascio di	
	attestato di riqualificazione, specializzazione,	
	perfezionamento, aggiornamento, competenze e/o frequenza	
	rivolta a soggetti in età lavorativa.	
	- Promozione di formazione con rilascio di attestato di	
	orientamento professionale, preformazione e qualifica	
	rivolta a soggetti diversamente abili e/o svantaggiati	
	sociali.	
	- Promozione dell'organizzazione e della tenuta di corsi di	
	comunicazione per lo sviluppo dell'autostima personale e per	
	migliorare la capacità di curare le relazioni umane.	
	- Promozione dell'organizzazione e della tenuta di corsi di	
	lingua straniera per italiani e stranieri.	

	- Promozione dell'orientamento scolastico e	
	dell'orientamento al lavoro e creazione d'impresa.	
	- Organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche di interesse generale.	
	- Attività di agenzia per il lavoro e lo svolgimento, ai	
	sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b) del decreto	
	legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e s.m.i., dell'	
	attività di intermediazione così come di seguito descritta:	
	attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,	
	anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e	
	dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva della	
	raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, della	
	preselezione e costituzione di relativa banca dati, della	
	promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di	
	lavoro. Inoltre, effettuazione, su richiesta del	
	committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle	
	assunzioni avvenute a seguito dell'attività di	
	intermediazione.	
	- Attività di orientamento professionale, con la	
	progettazione ed erogazione di attività formative	
	finalizzate all'inserimento lavorativo.	
	Lo svolgimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del	
	decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003,	
	dell'attività di ricerca e selezione del personale così come	
	di seguito descritta:	

	- attività di consulenza e direzione, finalizzata alla	
	risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione	
	committente, attraverso l'individuazione di candidature	
	idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno	
	all'organizzazione medesima, su specifico incarico della	
	stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo	
	dell'organizzazione committente.	
	- Progettazione ed erogazione di attività formative	
	finalizzate all'inserimento lavorativo;	
	- Assistenza nella fase di inserimento dei candidati,	
	verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei	
	candidati.	
	- Lo svolgimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d)	
	del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003,	
	dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale	
	così come di seguito descritta: promozione e realizzazione	
	di attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico	
	dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi	
	sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del	
	lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o	
	collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la	
	formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,	
	l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della	
	stessa nell'inserimento nella nuova attività lavorativa.	
	- gestione di corsi di formazione, qualificazione e	

	riqualificazione professionale e ecm nell'ambito nazionale	
	ed internazionale aperta a lavoratori di tutti i settori.	
	- Promozione di scambi di esperienza con organismi italiani,	
	europei ed internazionali che perseguono la stessa finalità	
	favorendo la partecipazione a convegni, studi e ricerche.	
	- Avviare proficui collegamenti con le autorità locali, le	
	autorità scolastiche e le forme sociali poste sul	
	territorio, come il Comune, la Provincia e l'ente Regione al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	- Raccogliere la domanda di formazione professionale	
	proveniente da tutto il territorio, definire la politica di	
	formazione professionale, coordinare eventuali proposte o	
	progetti di formazione con enti pubblici per ottenere ogni	
	tipo di assistenza prevista dalla legge in vigore, con	
	particolare riguardo alle agevolazioni finanziarie	
	contributive e creditizie per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La Società in via residuale potrà inoltre, compiere tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (non in via	
	prevalente né nei confronti del pubblico) che saranno	
	ritenute utili e necessarie ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale nonché sviluppare programmi di	
	aggiornamento, prestare servizi di assistenza e consulenza	
	tecnica, gestire servizi di elaborazione dati e acquisire e	
	gestire aree attrezzate.	

	Per il perseguimento dei propri scopi, la Società potrà	
	aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e	
	metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al	
	fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non	
	potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione,	
	coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o	
	degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n.117/2017.	
	La Società può esercitare, ai sensi dell'art.6	
	D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse	
	generale di cui al precedente articolo, a condizione che	
	siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti	
	definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e	
	dalla normativa vigente.	
	<u>Articolo 3 - Sede</u>	
	La società ha sede nel Comune di Marina di Gioiosa (RC) e	
	potrà aprire stabilimenti ed Uffici amministrativi, agenzie	
	e dipendenze commerciali, filiali ovunque lo ritenga	
	opportuno.	
	<u>Articolo 4 - Durata</u>	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2060, salvo proroga o scioglimento anticipato.	
	<u>Articolo 5 - Capitale</u>	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 15.000,00	
	(quindicimila/00) diviso in quote.	

	5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli	
	aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	
	caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione	
	il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	5.3 Esso potrà essere aumentato anche mediante conferimenti	
	in natura di beni, crediti, prestazione d'opera o di servizi	
	e, qualsiasi cosa suscettibile di valutazione economica, nei	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	La delibera di aumento del capitale deve stabilire le	
	modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi	
	indicazione il conferimento deve farsi in denaro.	
	In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria	
	la prestazione di una polizza di assicurazione o di una	
	fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per	
	l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal	
	socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di	
	servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	società.	
	5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul	
	capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il	
	deposito presso la sede sociale della documentazione	
	prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in	

	previsione dell'assemblea ivi indicata.	
	5.5 Gli eventuali finanziamenti fatti alla società dai soci	
	possono essere produttivi di interessi, la cui misura o	
	esclusione dovrà essere determinata, di volta in volta,	
	dall'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti di cui	
	alla legge 385/1993 e susseguente delibera del CICR del	
	3.3.1994 con disposizione di attuazione pubblicata sulla GUR	
	del 12.12.1994 della Banca d'Italia.	
	Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni per atto tra vivi	
	6.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni	
	e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è	
	soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio	
	di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs	
	112/17.	
	Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono	
	compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia	
	accezione del termine qualunque sia la causa. In tutti i	
	casi in cui la natura del negozio non preveda un	
	corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal	
	denaro, spetta ai soci comunque il diritto di prelazione da	
	esercitarsi secondo la procedura infra descritta, e gli	
	stessi acquisteranno la partecipazione versando	
	all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in	
	manca di accordo, da un perito iscritto all'ordine dei	
	Commercialisti che verrà nominato dal Presidente del	

	Tribunale del Circondario ove ha sede la società.	
	6.1.2 E' riconosciuto ai soci il diritto di prelazione sulle	
	quote sociali oggetto di trasferimento per atto tra vivi.	
	Tale diritto potrà essere esercitato a parità di prezzo e	
	condizioni, in misura proporzionale alle quote da ciascuno	
	già possedute. Sempre con analogo criterio proporzionale	
	saranno acquisite quelle quote (o frazioni di esse)	
	eventualmente inoptate. Per rendere possibile l'esercizio	
	del suddetto diritto di prelazione è fissata la procedura di	
	cui infra, fermo il principio che viene attribuita natura ed	
	efficacia di "proposta contrattuale" alla comunicazione	
	inviata ai soci ai fini dell'esercizio del suddetto diritto,	
	e ciò in tutti i casi, e dunque sia allorché la proposta di	
	vendita venga direttamente formulata dal titolare della	
	quota, sia nel caso in cui questi comunichi ai soci una	
	proposta formulata da terzi.	
	Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto,	
	viene fissata la seguente procedura:	
	il socio che intenda alienare la propria quota di	
	compartecipazione sociale, ovvero parte di essa, deve darne	
	comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, inviata al	
	domicilio risultante dal registro imprese, indicando la	
	quota sociale che intende trasferire, il prezzo richiesto,	
	le modalità di pagamento, eventuali condizioni particolari,	

	nominativo dell'acquirente.	
	Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta	
	comunicazione, i soci che intendessero esercitare il diritto	
	di prelazione dovranno, a loro volta, comunicare al	
	proponente tale loro irrevocabile decisione a mezzo lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta; a tale	
	comunicazione viene sin d'ora attribuita natura di	
	"accettazione dell'offerta", ed in tale caso la cessione	
	della partecipazione dovrà essere formalizzata entro	
	quindici giorni da tale data.	
	6.1.3 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza	
	l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente,	
	non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
	diritti amministrativi e, non potrà alienare la	
	partecipazione con effetto verso la società.	
	6.2.1 Il socio o i soci che dichiareranno di voler	
	esercitare il diritto di prelazione, ove ritengano il prezzo	
	richiesto sia eccessivo, avranno diritto di richiedere entro	
	trenta giorni a pena di decadenza che detto prezzo sia	
	determinato da un esperto nominato dal Presidente del	
	Tribunale del circondario ove ha sede la società, il quale	
	nella determinazione del prezzo dovrà tenere conto delle	
	condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017.	
	6.2.2 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando	
	si intenda trasferire la nuda proprietà della	

	partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il	
	caso di costituzione di pegno od usufrutto.	
	6.3 Le quote sono trasferibili liberamente solo nei seguenti	
	casi:	
	a) in caso di socio persona fisica: a favore del coniuge del	
	socio cedente, dei suoi parenti in linea retta o collaterali	
	entro il secondo grado;	
	b) in caso di socio persona giuridica: a favore di società	
	facenti parte dello stesso gruppo. Si intende per facente	
	parte dello stesso gruppo qualsiasi società, direttamente o	
	indirettamente controllante la società socia o controllata	
	dalla società socia o controllata dalla stessa controllante:	
	tutto ciò ai sensi dell'art.2359 n.1 e n.3 c.c.	
	c) in caso di intestazione a società fiduciaria o di sua	
	reintestazione da parte della stessa fiduciaria (previa	
	esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi	
	proprietari.	
	<u>Articolo 7 - Morte del socio</u>	
	Nel caso di morte di uno dei soci, gli eredi del socio	
	defunto hanno la facoltà di subentrare nella società o di	
	chiedere la liquidazione della quota di pertinenza del socio	
	defunto, però con l'obbligo di fare conoscere, comunque,	
	tale loro determinazione agli altri soci, entro tre mesi	
	dalla morte del loro dante causa. Trascorso infruttuosamente	
	detto termine, l'assemblea dei soci adotterà i provvedimenti	

	che riterrà più opportuni nell'interesse della società, e	
	gli eredi saranno obbligati ad uniformarvisi, senza	
	eccezione o riserva alcuna, essendo decaduti da ogni	
	conseguente azione al riguardo.	
	Se si procederà alla liquidazione della quota e degli utili	
	spettanti al socio defunto, essa liquidazione dovrà essere	
	effettuata per un terzo entro un anno dal decesso e, per i	
	restanti due terzi entro i due anni successivi al decesso.	
	La liquidazione della quota dovrà essere effettuata sulla	
	scorta del valore di mercato della quota al momento del	
	decesso, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a)	
	del D.Lgs. n. 112/2017.	
	Tale clausola, che ha carattere essenziale ed inderogabile,	
	viene posta per evitare ogni controversia tra i soci	
	superstiti e gli eredi del socio defunto.	
	<u>Articolo 8 - Recesso</u>	
	Hanno diritto di recedere i soci ai sensi dell'art.2473 c.c.	
	Se si procederà alla liquidazione della quota e degli utili	
	spettanti al socio receduto, essa liquidazione dovrà essere	
	effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente	
	in materia, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera	
	a) del D.Lgs. n. 112/2017.	
	<u>Articolo 9 - Amministratori</u>	
	9.1 Fatto salvo quanto previsto infra nell'art.9.4, la	
	società può essere amministrata, alternativamente, su	

	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a. da un amministratore unico;	
	b. da un consiglio di amministrazione composto da due a nove	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c. da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	consiglio di amministrazione.	
	9.2 L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	a) onorabilità: - assenza di precedenti penali e di carichi	
	pendenti; - assenza di una delle cause di ineleggibilità di	
	cui all'art. 2382 c.c.;	
	b) professionalità: - possesso di comprovata esperienza nei	
	settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo	
	svolgimento di attività di amministrazione o di controllo	
	ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il	
	possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;	
	c) indipendenza: - non essere legati alla società da un	
	rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di	
	consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da	
	altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	

	l'indipendenza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	9.3 Non si applica agli amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.	
	9.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017	
	s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice	
	civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di	
	nominare un componente dell'organo amministrativo.	
	Articolo 10 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	10.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	10.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	10.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel	
	corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prossima assemblea.	
	10.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri,	
	in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in	

	caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.	
	<u>Articolo 11 - Consiglio di amministrazione e adunanze</u>	
	11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	
	Non possono assumere la presidenza della società	
	rappresentanti degli enti di cui all'art.4, comma 3 del	
	D.Lgs. n.112/2017 s.m.i.	
	11.2 In caso di richiesta di due amministratori, il	
	consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	11.3 In questo caso il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	11.4 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, a tal fine si ritengono mezzi	
	idonei l'invio a mezzo fax ed a mezzo posta elettronica.	
	L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	11.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	

	altrove, purchè in Italia.	
	11.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	11.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in	
	carica.	
	11.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	11.9 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano	
	le garanzie previste in materia di assemblea.	
	<u>Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo</u>	
	12.1 L'amministratore o il consiglio è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari	
	ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge	
	riserva all'assemblea dei soci in forma inderogabile.	
	12.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	

	ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche	
	disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	
	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo	
	2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni	
	indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	12.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	
	membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa	
	la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,	
	entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e	
	devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione	
	dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	12.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento	
	della nomina i poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a	
	maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina,	
	in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori congiuntamente.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per	
	evitare un danno alla società.	
	12.5 Possono essere nominati direttori, institori o	

	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	12.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a	
	più amministratori, in caso di opposizione di un	
	amministratore all'operazione che un altro intende compiere,	
	competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.	
	12.7 Gli Amministratori - se ammesso dalla legge - sono	
	altresì investiti dei poteri di adeguare ed integrare il	
	presente statuto in conseguenza all'introduzione di	
	disposizioni normative inderogabili o, comunque, modifiche	
	di mero adattamento richieste dalla legge o da successive	
	variazioni della stessa.	
	Articolo 13 - Rappresentanza	
	13.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	13.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati anche per singoli atti, se nominati.	
	13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai	

	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	<u>Articolo 14 - Compensi degli amministratori</u>	
	14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	14.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori	
	un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso	
	proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché	
	determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e	
	deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di	
	quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	14.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	14.4 In ogni caso i compensi complessivamente previsti a	
	favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore	
	degli amministratori investiti di particolari incombenze,	
	non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3,	
	comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.	
	<u>Articolo 15 - Organo di controllo - Revisione Legale dei</u>	
	<u>Conti</u>	
	15.1 La gestione della società è controllata da un Organo di	
	controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere	
	costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un	
	organo collegiale (collegio sindacale) per la cui	

	composizione e funzionamento si applicano le disposizioni	
	previste dal codice civile per le società per azioni.	
	I componenti dell'organo di controllo devono avere i	
	requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del	
	codice civile.	
	L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso	
	spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito	
	di tutte le competenze di cui all'art.10 del D.Lgs.	
	n.112/2017 s.m.i.	
	L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinata	
	al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di	
	cui al precedente art.9.	
	Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno	
	essere superiori a quanto previsto dall'art.3, comma 2,	
	lettera a) del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i.	
	15.2 Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare,	
	quanto previsto al comma 5 del citato art.10 del D.Lgs.	
	n.112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è	
	esercitata da un revisore legale o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro o da	
	sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	15.3 Ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. n.112/2017	

	s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art.2435-bis del codice civile	
	ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare	
	un componente dell'organo di controllo.	
	Articolo 16 - Decisioni dei soci	
	16.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	16.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi	
	l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari	
	o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di	
	crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,	
	nei due anni dalla iscrizione della società nel registro	
	delle imprese.	
	16.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo 18, le decisioni che per legge ovvero in forza del	
	presente Statuto non devono essere adottate con	
	deliberazione assembleare possono essere assunte mediante	
	consultazione scritta dei soci.	
	Possono partecipare al procedimento di decisione tutti i	
	soci aventi diritto di voto.	
	Il documento contenente l'indicazione dell'oggetto in	
	relazione al quale si richiede la decisione dei soci, con	

	l'eventuale indicazione di proposte tra loro alternative,	
	viene inviato, a cura dell'Organo Amministrativo, a ciascun	
	socio nel domicilio risultante dal registro imprese, nonchè	
	agli amministratori non soci ed all'Organo di Controllo se	
	nominato, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della	
	suddetta proposta, ciascun socio deve, con le modalità di	
	cui al comma precedente, far pervenire presso la sede	
	sociale un documento, da lui stesso datato e sottoscritto,	
	dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione e la posizione espressa sulla stessa. Tra la data	
	della prima e quella dell'ultima sottoscrizione non può	
	intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.	
	La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine di cui al precedente comma pervenga alla società il	
	consenso di una maggioranza che rappresenti almeno il	
	cinquantuno per cento del capitale e viene comunicata ai	
	soci a cura dell'Organo Amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo provvederà a redigere apposito	
	verbale, da inserirsi nel libro delle decisioni dei soci,	
	dal quale dovrà risultare l'argomento oggetto della	
	decisione, le risultanze della medesima, l'indicazione dei	
	soci favorevoli, contrari e/o astenuti e, su richiesta degli	

	stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia	
	del verbale verrà trasmessa a tutti i soci e, se previsto	
	dalla legge, verrà depositata per l'iscrizione al Registro	
	Imprese.	
	16.4 Le decisioni che per legge ovvero in forza del presente	
	Statuto non devono essere adottate con deliberazione	
	assembleare possono essere assunte mediante consenso	
	espresso per iscritto dai soci.	
	Ciascun socio, in assenza di preventiva consultazione, può	
	sottoporre agli altri soci un determinato argomento sul	
	quale la volontà sociale si forma attraverso la progressiva	
	raccolta dei consensi di ciascuno ovvero attraverso la	
	sottoscrizione, da parte di tutti i soci consenzienti, di un	
	unico documento redatto a cura del socio proponente e	
	inviato ai soci con le modalità previste dall'articolo 16.3.	
	Si applicano anche a tale procedura di formazione della	
	volontà sociale le disposizioni di cui al precedente	
	articolo 16.3.	
	16.5 In caso di inerzia dell'organo amministrativo,	
	l'attivazione del procedimento decisionale extra	
	assembleare, nonchè, la verbalizzazione del relativo esito,	
	potrà essere rispettivamente promossa e/o eseguita a cura di	
	ciascun socio.	
	Ai fini del presente comma, l'organo amministrativo si	
	considererà inerte decorsi giorni quindici dalla	

	comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., della	
	richiesta di attivazione del procedimento e/o dalla	
	richiesta di verbalizzazione del relativo esito.	
	<u>Articolo 17 - Diritto di voto</u>	
	17.1 Hanno diritto di voto i soci che risultino tali secondo	
	le vigenti disposizioni di legge.	
	17.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	<u>Articolo 18 - Assemblea</u>	
	18.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio nei	
	modi di legge.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno	
	per l'approvazione del bilancio.	
	18.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal	
	registro imprese.	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo o la piattaforma digitale e le modalità cui	
	accedere per la videoconferenza, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	18.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	<u>Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea</u>	
	19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di	
	nomina del consiglio di amministrazione) o	

	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina	
	di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In	
	caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	19.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, o se consentito dalle vigenti	
	norme di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse,	
	tramite piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	
	presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione la	
	piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo	
	svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in	
	alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà	
	presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente	
	ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio	
	in caso di sua verbalizzazione.	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di	
	assemblea svolta tramite piattaforme digitali di	
	videoconferenza.	
	<u>Articolo 20 - Deleghe</u>	
	20.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non	
	socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla	
	società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e	
	limiti di subdelega.	
	20.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea	
	ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	20.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,	

	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	<u>Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	
	21.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per	
	cento dell'intero capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta salvo che nei casi previsti dai numeri 4 e 5	
	dell'art.2479 per le quali è necessaria una maggioranza che	
	rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del	
	capitale sociale.	
	21.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	21.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente	
	statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso	
	(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio	
	moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.	
	<u>Articolo 22 - Bilancio e divieto di ripartizione degli utili</u>	
	<u>- Verifiche dei soci</u>	
	22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	22.2 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro	
	soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio.	
	22.3 Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo con	

	l'osservanza delle norme di legge, e presentato ai soci	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al	
	secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile o lo prevedano	
	disposizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla sopra	
	detta chiusura.	
	L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere,	
	depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle	
	vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui	
	all'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., che dovrà	
	essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio	
	per l'approvazione.	
	22.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali.	
	22.5 In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il	
	bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci	
	presenti in assemblea e con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci fondatori, può destinare una quota	
	inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi	
	di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate	
	negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	

	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	<u>Articolo 23 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione</u>	
	<u>d'azienda</u>	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	<u>Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione</u>	
	24.1 Verificata e accertata nei modi di legge una causa di	
	scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per	
	le necessarie deliberazioni.	

	24.2 E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art.2487	
	del Codice Civile:	
	a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle	
	regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione;	
	d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di	
	rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o	
	blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto	
	dal D.Lgs. n.112/2017;	
	e) la determinazione degli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione di	
	migliore realizzo.	
	Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di all'art.3, comma 3, lettera a) del	
	D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera	
	dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui	

	all'art.16, comma 1, del citato D.Lgs. n.112/2017.	
	<u>Articolo 25 - Clausola di Conciliazione</u>	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili	
	e comunque suscettibili di essere definite in via arbitrale	
	o conciliativa, che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci	
	e la società, ovvero tra i soci e l'organo amministrativo	
	e/o di controllo, dovranno essere preventivamente devolute	
	ad un organismo di mediazione accreditato presso il	
	Ministero di Giustizia, il quale verrà scelto di comune	
	accordo tra le parti entro trenta giorni a far data dalla	
	richiesta fatta da una delle parti, ovvero, in difetto,	
	decorso tale periodo, dal Presidente del Tribunale del	
	Circondario ove ha sede la società, in conformità al d.lgs	
	28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.	
	<u>Articolo 26 - Coinvolgimento dei Lavoratori e dei</u>	
	<u>Destinatari delle Attività</u>	
	26.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs.	
	n.112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo	
	amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci,	
	adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e	
	disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente	
	interessati alle attività sociali.	
	Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di	
	informazione e le modalità di consultazione e partecipazione	

36 di 37

37 di 37